

**Processo civile** - Notifica dell'avviso di addebito tramite PEC – Validità – Mancata proposizione dell'opposizione nei termini e nelle forme di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 – Inammissibilità dell'opposizione.

**Processo civile** - Notifica dell'avviso di addebito tramite PEC - Necessità della dichiarazione conformità prevista per la notifica degli atti giudiziari – Non sussiste - Disciplina specifica.

**Corte di Appello di Torino – 25.7.2017 n. 624 - Pres. Pietrini – Rel. Visaggi - M. G. & C. S.n.c. (Avv.ti G. e C. Cimino) – INPS (Avv. ti Borla, Pasut).**

*La notifica da parte dell'INPS di un avviso di addebito tramite PEC corrisponde al modello legale previsto dall'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010 e pertanto la mancata impugnazione dell'avviso entro il termine perentorio di 40 giorni rende inoppugnabile l'avviso stesso.*

*L'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010 non prevede alcun attestazione di conformità dell'atto da notificare tramite PEC, come invece previsto dalla normativa per la notifica degli atti giudiziari.*

FATTO - Con ricorso depositato in data 22.7.2015 diretto al Tribunale di Verbania, la M.G. & C. S.N.C proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 4382015000027139000 e n. 4382015000002724000 mediante i quali l'I.N.P.S. aveva ingiunto il pagamento rispettivamente di €. 52.964,88 e di €. 1.434,14 a titolo di contributi e spese aggiuntive, oltre ad oneri di riscossione.

Affermava l'opponente l'infondatezza di tale pretesa scaturita dal verbale di accertamento del 29.7.2014 che aveva ritenuto erroneo l'inquadramento della società nel settore industria, anziché nel settore artigianato, nonché l'inesatta classificazione dei dipendenti come "trasfertisti" (verbale di accertamento n. 000419875 del 29.7.2014).

Costituendosi in giudizio l'INPS eccepiva l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine di decadenza di cui all'art. 24, co.5, D.Lgs. 46/99, essendo stati gli avvisi di addebito notificati tramite Posta Elettronica Certificata in data 30.5.2015 e, nel merito, ribadiva la correttezza dell'accertamento effettuato in via amministrativa.

Autorizzato il deposito di note difensive, con sentenza n.39 del 17.5.2016 il Tribunale dichiarava l'inammissibilità del ricorso e compensava le spese di lite.

Avverso tale pronuncia proponeva appello la M.G. & C. S.N.C chiedendone l'integrale riforma.

Resisteva l'I.N.P.S. chiedendo il rigetto del gravame.

All'udienza di discussione del 31.5.2017 la Corte decideva la causa come da dispositivo.

DIRITTO - In sintesi, il Tribunale ha ritenuto l'opposizione tardiva in quanto proposta con il ricorso introduttivo depositato il 22.7.2015, ossia ben oltre il termine (di 40 giorni) previsto dall'art. 24, co.5, D.Lgs. 46/99, decorrente dalla comunicazione dei due avvisi di addebito effettuata dall'I.N.P.S. in data 30.5.2015, tramite PEC, da considerarsi regolare notifica ai sensi dell'art. 30, co. 4, D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in L. n. 122/2010.

L'appello censura la sentenza per violazione dell'art.30, co. 4, D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in L. n. 122/2010, nonché per omessa pronuncia in ordine alla tempestività dell'opposizione e vizio della motivazione circa un punto decisivo della controversia avuto riguardo al provvedimento di sospensione reso dall'I.N.P.S. in data 26.6.2016, con riferimento a ciascun avviso di addebito.

L'appello è infondato.

E' documentato e non contestato che gli avvisi di addebito oggetto di opposizione sono stati ricevuti dalla società al proprio indirizzo PEC, peraltro indicato nella visura camerale della società M.G. & C. SNC.

L'I.N.P.S. ha prodotto le rispettive ricevute di consegna (doc.11,13 I.N.P.S.) e come già osservato dal Tribunale la regolarità di tale notifica discende dall'art. 30, co. 4, D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in L. n. 122/2010, che ha introdotto la possibilità della notifica via PEC, stabilendo che: "l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero ... dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".

L'odierna appellante non contesta di aver avuto conoscenza di ciascun avviso di addebito notificato via PEC ma obietta che un conto è la conoscenza certificata altro è, invece, la notificazione telematica che richiede, come avviene per le notifiche degli atti giudiziari, un quid pluris costituito dalla dichiarazione di conformità dell'atto notificato. Per altro verso osserva l'appellante che non essendo l'indirizzo PEC dell'I.N.P.S. né nel registro generale degli indirizzi elettronici "ReGInde" del Ministro della giustizia, né nel "Registro PPAA", si realizzerebbe un evidente sproporzionamento tra il soggetto destinatario dell'atto autoritativo e l'I.N.P.S. che potrebbe notificare ma senza poter essere raggiunto con il medesimo mezzo telematico.

Ritiene la Corte del tutto inconferente il richiamo alla specifica normativa che disciplina le notifiche degli atti giudiziari. L'art. 30, D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in L. n. 122/2010, intitolato "Potenziamento dei processi di riscossione dell'I.N.P.S." regola compiutamente tale diverso settore sia in ordine alle modalità alternative di notifica dell'avviso di addebito, di cui si è detto, sia in ordine al contenuto dell'atto prevedendo, tra l'altro, che la sottoscrizione da parte del responsabile dell'ufficio che lo ha emesso possa essere apposta anche mediante firma elettronica.

Si tratta evidentemente di ambiti e settori differenti, rispondenti a specifiche esigenze le cui finalità sono perseguite dalla disciplina dedicata a ciascuno e, dunque, non sovrapponibili per il comune ricorso alla notifica telematica, in assenza di specifico richiamo normativo previsto, invece, proprio dall'art. 30, co.14 D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in L. n. 122/2010, in ordine all'applicabilità delle norme vigenti aventi ad oggetto le somme iscritte a ruolo e le cartelle di pagamento, al titolo esecutivo emesso dall'I.N.P.S. e costituito dall'avviso di addebito.

Appare poi del tutto contraddittoria la doglianza circa l'assenza di conformità dell'atto notificato essendo incontestata non solo la piena conoscenza dell'atto notificato ma altresì la sua corrispondenza a quello emesso dall'I.N.P.S. Quanto alle ulteriori difese svolte in merito all'indirizzo PEC dell'Istituto è sufficiente rilevare che nessuna difficoltà ha incontrato la società nell'utilizzare tale indirizzo allorché ha proposto il ricorso amministrativo (doc. 8, ricevuta di consegna)

La notificazione effettuata via PEC dall'I.N.P.S. corrisponde al modello legale previsto dalla disciplina che regola la materia e da ciò consegue la tardività dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, co. 5, D.Lgs.46/99, entro il quale "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento"(disposizione applicabile anche all'avviso di addebito, ai sensi dell'art.30, comma 14 D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in L. n. 122/2010).

Si tratta di un termine perentorio al fine di instaurare un giudizio di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, rendendo non più contestabile il credito contributivo. "Ai fini del decorso del termine per la proposizione del ricorso in opposizione la norma fa riferimento esclusivo alla data di notifica della cartella esattoriale e, trattandosi di una norma che prevede un termine di decadenza, si applica il principio generale secondo cui tali norme sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazione oltre i casi espressamente considerati "(Cass.27803/13).

Conseguentemente è del tutto irrilevante la temporanea sospensione della riscossione dei crediti contributivi oggetto di opposizione, comunicata dall'I.N.P.S. in data 26.6.2015 (doc. 3) al fine di verificare l'effettiva debenza della contribuzione pretesa, in tutto o in parte, evidentemente

poi ritenuta dovuta nell'importo già riportato in ciascun avviso di addebito, rimasto invariato. Nel caso di specie con l'opposizione proposta è stata contestata la fondatezza della pretesa contributiva e a tale fine il termine accordato per tale accertamento, da instaurarsi con le forme ordinarie di cui all'art. 442 e seg. c.p.c., decorre dalla notifica degli avvisi di addebito a nulla rilevando il diverso aspetto che attiene alla temporanea sospensione della riscossione, di cui si è detto.

L'appello deve essere respinto e le spese del grado sono regolate sulla base del criterio della soccombenza, secondo la liquidazione fattane in dispositivo. Sussistono le condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

*(Omissis)*

---